



COMUNE DI TORTORETO - PROVINCIA DI TERAMO

CORPO POLIZIA LOCALE

Via Corsica 36 64018 Tortoreto (TE) – Tel. 0861785343 – Fax 0861786025

E-mail: vigili@comune.tortoreto.te.it

OGGETTO: *Obbligo di rispetto delle distanze legali dalla sede ferroviaria di Piante, Siepi e Boschi ai sensi della Legge n.1202 del 12.11.1968 e del DPR n.753 in data 11 luglio 1980, artt. 52 e 55.*

Data 22 ottobre 2018

Ordinanza n. 139/ 2018 Gen.

Prot. n. 30310

Da trasmettere a:

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale di Ancona – G.DelVasto@rfi.it
rfi-dpr-dtp.an.utpe@pec.rfi.it

Prefettura

Teramo

A tutti i proprietari/confinanti con la sede ferroviaria nel Comune di

Tortoreto

Ufficio Segreteria

S E D E

Ufficio Messi

S E D E

Ufficio Manutentivo

S E D E

Stazione Carabinieri

Tortoreto

IL SINDACO

del Comune di Tortoreto,

Vista la nota della RFI “Rete Ferroviaria Italiana” – Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane - S.O. Unità Territoriale Pescara, a firma di Matteo Corrias, assunta al Protocollo Generale dell’Ente n.29740 in data 16 ottobre 2018, con la quale si chiede l’emissione di ordinanza per prevenzione caduta alberi lungo la sede ferroviaria, specie in occasione di perturbazioni atmosferiche, onde scongiurare possibili pregiudizi per la sicurezza e/o la regolarità della circolazione;

Preso atto, in particolare, della richiesta di emissione di apposita ordinanza sindacale volta a prevedere l’obbligo, per i possessori a qualsiasi titolo dei terreni adiacenti la linea ferroviaria, del rispetto delle previsioni di cui agli artt. 52 e 55 del D.P.R. n.753/1980;

Considerata la opportunità, per le ragioni innanzi esposte, di adottare, con le forme di seguito specificate, un provvedimento di prevenzione caduta alberi, in modo da evitare ogni pericolo, anche solo potenziale, per le persone e le cose, a tutela della pubblica e privata incolumità, nonchè del pubblico esercizio ferroviario;

Vista la Legge n.1202 del 12 novembre 1968, “Disposizioni Concernenti le distanze legali dalla sede ferroviaria ...”;

visto il DPR n.753 in data 11 luglio 1980, ed in particolare gli artt. 52 e 55, in punto di distanze dai tracciati ferroviari di piante, siepi e boschi, salvo altro;

visto l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

ORDINA

Con effetto immediato, a tutti i proprietari di alberi, piante e siepi prospicienti la linea ferroviaria, insistenti sul territorio di questo comune, di rispettare quanto disposto dalla Legge n. 1202 del 12.11.1968 e s.m.i., nonchè dagli artt.18, 52 e 55 del DPR n.753 in data 11 luglio 1980, in punto di distanze dei tracciati ferroviari da piante e siepi, e, nello specifico, di attenersi a quanto disposto dall’art 52 del citato DPR n.753/80 secondo cui: “lungo il tracciato delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muri di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri 6,00 dalla più vicina rotaia da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura

dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiori di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di una altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato".

In caso di inottemperanza, ai trasgressori verrà applicato il disposto di cui all'art. 63 del DPR 753/80, oltre alla segnalazione per la violazione all'art. 650 del Cod. Pen., salvo più gravi violazioni amministrative e/o penali. Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.L.vo 267/2000, sempre in caso di inottemperanza, questo ente potrà provvedere coattivamente all'esecuzione di quanto imposto, con successivo addebito delle spese sostenute.

1. Il responsabile dell'ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, nonché nei consueti modi di diffusione.
2. Il personale dell'ufficio di Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia, è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
3. A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale de L'Aquila, ovvero, propone ricorso Straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni.
4. Copia del presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio di Polizia Locale per la comunicazione agli interessati.



Il Sindaco
Domenico Piccioni